# **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

# Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4507 del 28/08/2017

Oggetto Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ALI Spa per lo stabilimento sito in Comune di Castel Maggiore, via

Bruno Buozzi n° 65-67bis

Proposta n. PDET-AMB-2017-4685 del 25/08/2017

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto AGOSTO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.



# ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna 1

#### **DETERMINA**

Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ALI Spa per lo stabilimento sito in Comune di Castel Maggiore, via Bruno Buozzi n° 65-67bis

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

#### **Decisione**

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società ALI Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Castel Maggiore, via Bruno Buozzi n° 65-67bis che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera <sup>3</sup>
  - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>;
- 4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>

Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale...."..

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

- 5. Obbliga la società ALI Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>6</sup>
- 6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
- 7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
- 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### Motivazione

La società G.R.B. Srl, c.f. e p. iva 00872030150, avente sede legale e stabilimento in comune di Castel Maggiore, via Bruno Buozzi n° 65-67bis, ha presentato in data 07/11/2016 al Suap dell'Unione Reno Galliera una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup> per l'attività svolta di fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione.

Tale domanda contiene la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

In data 22/12/2016 è pervenuta documentazione integrativa volontaria, agli atti di ARPAE con PGBO/2016/24385, con la dichiarazione di tecnico competente in acustica ambientale, che gli interventi oggetto della domanda di autorizzazione non prevedono la variazione delle condizioni di rumorosità ambientale esistente.

In data 20/01/2017 è pervenuta la comunicazione di avvenuta fusione per incorporazione della G.R.B. Srl nella ALI Spa avente sede legale in comune di Milano, via Camperio n° 9, c.f. e p. iva 00872030150.

In data 05/01/2017 è pervenuto il parere favorevole del comune di Castel Maggiore<sup>8</sup> in merito agli aspetti urbanistici ed edilizi al rilascio dell'AUA.

In data 06/04/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE Bologna<sup>9</sup> in merito alle emissioni in atmosfera.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.01).

Viene adottato il provvedimento di AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

Domanda di rilascio di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/21505 del 15/11/2016 pratica Sinadoc n° 34127 del 2016

Parere del comune di Castel Maggiore agli atti di ARPAE con PGBO/2017/184

<sup>9</sup> Parere del Servizio Territoriale di ARPAE agli atti con PGBO/2017/7609

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Si dà atto della dichiarazione resa da tecnico competente in acustica ambientale pervenuta il 22/12/2016 ossia che che gli interventi oggetto della domanda di autorizzazione non prevedono la variazione delle condizioni di rumorosità ambientale esistente. Parere favorevole senza prescrizioni come da parere del comune di Castel Maggiore riportato in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile U Autorizzazioni e Valutazioni Stefano Stagni 10

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.



#### **Autorizzazione Unica Ambientale**

# ALI Spa - comune di Castel Maggiore - via Bruno Buozzi n° 65-67bis

#### **ALLEGATO A**

# Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione svolta dalla società ALI Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Castel Maggiore, via Bruno Buozzi n° 65-67bis, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società ALI Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### **EMISSIONE E1**

PROVENIENZA: POSTAZIONE DI SALDATURA E RISCALDAMENTO AD INDUZIONE

Portata massima	27000	Nm³/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		J
Materiale particellare	10 50	mg/Nm³ mg/Nm³

#### EMISSIONE E2

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE DI LAPPATURA ED ALESATURA

Portata massima	1600	Nm³/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

# CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianti di abbattimento: filtro a secco

Impianti di abbattimento: filtro a cartuccia

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
Unità Autorizzazioni e Valutazioni

# EMISSIONI E3 ed E4 DA IMPIANTI TERMICI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme

previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- 2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione e comunque non oltre il 31.08.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo

quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

- 4. Gli impianti di abbattimento a tessuto dovranno essere dotati di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento degli stessi; unitamente alle analisi di messa a regime, dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%;
- 5. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 parte quinta.
- 6. La società ALI Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1 ed E2.
  - La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- 7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ALI Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
- 8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.



#### **Autorizzazione Unica Ambientale**

# ALI Spa - comune di Castel Maggiore - via Bruno Buozzi n° 65-67bis

#### **ALLEGATO B**

# Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole al documento di "Dichiarazione di compatibilità acustica" redatta dal tecnico competente in acustica ambientale nel dicembre 2016 senza fissare prescrizioni dato atto che gli interventi oggetto della domanda di autorizzazione non prevedono la variazione delle condizioni di rumorosità ambientale esistente.

Si allega parere favorevole espresso dal comune di Castel Maggiore in data 15/12/2016 quale parte integrante e sostanziale del presente allegato B.

# Città di Castel Maggiore



4º Settore Edilizia e Urbanistica Servizio Sportello Unico per l'Edilizia e Commercio Tel.051/63.86.713/768 Fax 051/71.55.32 - sue@comune.castel-maggiore.bo.it comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it

Castel Maggiore, 15/12/2016 Prot.n.0029604/2016 Rif. 26746 del 15/11/2016

CLASS 6 3 11 14/2016

Spett. UNIONE RENO GALLIERA SUAP Via Fariselli n. 4 40016 San Giorgio di Piano

Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI E VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

A conclusione dell'istruttoria del procedimento rif. SUAP 27836/46004/2016, mantenuto in atti al prot. n. 26746 del 15/11/2016 intestato a G.R.B. Srl, per il rilascio dell'A.U.A per il fabbricato ubicato Castel Maggiore, Via Buozzi, 67bis;

si comunica che dal punto di vista urbanistico/edilizio non si individuano motivi ostativi al rilascio autorizzazione unica ambientale per autorizzazione alle emissioni e valutazione impatto acustico; per quanto riguarda la tipologia d'intervento, le caratteristiche, il dimensionamento qualità e quantità, si rimanda al parere degli enti competenti.

Cordiali saluti.

Ing. Carlo Mario Piacquadio Responsabile Settore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Leg.vo 82/2005).

Pagina 1 di 1

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.